

217/1995



CORTE D'APPELLO  
FIRENZE

214/22 S.M.J.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
FIRENZE  
26 LUG. 2022  
Pro. N° ..... S. ....

mp

VISTO, Firenze

**Seconda Sezione Penale**  
Corte di Appello Firenze  
Camera di Consiglio Penale

La Corte, composta da:

dott.ssa Anna Maria Sacco dott.  
Federico Boscheiini dott. ssa  
Siivia Mugnaini

Presidente est. Consigliere Consigliere

letta la richiesta formulate dal PG., sentite le parti in camera di Consiglio, sciogliendo la riserva di cui all'udienza camerale,

premessi che:

nei confronti di XXX, per fatti di reato commesi in violazione della normativa sugli stupefacenti, all'esito di due distinti procedimenti penali, sono state emesse due pronunce divenute definitive:

- Sentenza Corte di Appello di Firenze emessa in data 10/04/95 irr. Il 14/04/95, allo stato ineseguita, di condanna alla pena, di anni 17 di reclusione e 150.000.000 di lire;
- Sentenza Tribunale Scabini, presso la Pretura di Monaco, di condanna alla pena di anni 2 di reclusione e 360 quote giornaliere di 100 marchi ciascuna con sospensione condizionale della pena detentiva (eseguita, come comunicazione del Ministero della Giustizia Tedesca, 9 gennaio 2004);

rilevato che:

Il P.G. ha chiesto l'applicazione del principio del "ne bis in idem" europeo assumendo che lo stesso secondo la giurisprudenza di legittimità trovava il suo fondamento nell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Shengen, secondo cui "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente, non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra parte contraente, a condizione che, in caso di condanna la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente, o secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita;

ha osservato in proposito l'istante che dalla motivazione della sentenza emessa nel processo svoltosi a Monaco, al quale il condannato aveva partecipato e nel corso del quale lo stesso aveva ammesso tutti i fatti a lui contestati a titolo di concorso con altri, era emerso che i tre episodi di importazione dolosa di cocaina per i quali era stato condannato dovevano ritenersi identici e perfettamente sovrapponibili a quelli ascritti a medesimo XXX nei due capi di imputazione oggetto di giudizio innanzi alla Corte di Appello di Firenze:

ha poi ricordato il P.G. che il divieto del "ne bis in idem europeo" era stato ribadito anche dall'art. 50 della carta dei Diritti fondamentali di Nizza, che testualmente recitava: *"nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge"*;

ha da ultimo rilevato che il medesimo principio, il quale trovava applicazione sia in campo nazionale che in campo internazionale, era espressamente sancito dall'art. 699 comma 1 c.p.p., il quale dispone che nel caso in cui più sentenze di condanna, divenute irrevocabili, sono state emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, il Giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre,

ha quindi chiesto che la Corte d'Appello, disponesse *'la non esecuzione nei confronti di XXX della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 10 aprile 1995'*;

ritenuto che:

non ricorrano le condizioni per l'applicazione del principio del *"ne bis in idem"* di cui all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Shengen

in primo luogo deve osservarsi che i fatti per i quali il condannato è stato giudicato dall'autorità Giudiziaria italiana e tedesca non sono gli stessi (per quel che può desumersi dagli atti in possesso di questa corte, posto che la sentenza tedesca non risulta essere stata allegata), atteso che nel processo svoltosi in Italia lo XXX è stato condannato, essendone il capo, anche per l'ipotesi di associazione per delinquere al fine di commettere reati in materia di stupefacenti (art. 75 L. 685/1975 vigente all'epoca), contestazione che non compare invece (con il limite già sopra rappresentato), nella sentenza emessa dall'autorità giudiziaria tedesca, relativa unicamente a fatti di importazione, trasporto e cessione di cocaina;

in ogni caso il P.G. istante non ha tenuto conto che all'art. 55 della Convenzione sopra citata è stato anche stabilito che *"una parte contraente può, al momento della ratifica o dell'accettazione e dell'approvazione della presente convenzione dichiarare di non essere vincolata dall'art. 54 in uno o più dei seguenti casi: a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera siano avvenuti sul suo territorio, in tutto o in parte. Tale eccezione è divenuta operativa in Italia con la previsione dell'art. 7 della legge 30/9/1993 n. 388. ("Ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione del governo italiano all'accordo Shengen del 4 giugno 1985), che così recita: "L'art. 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi previste nell'art. 55 par. 1 della convenzione stessa", e quindi quando i fatti oggetto della sentenza straniera siano avvenuti in tutto in parte nel territorio italiano"*;

dalla lettura della sentenza della Corte di Appello appare evidente che la associazione di cui lo XXX era il capo, ruolo apicale che giustifica la entità della pena allo stesso irrogata, operasse tra America, la Germania e l'Italia, e come le importazioni, avvenute anche materialmente ad opera del condannato, come risulta dalle dichiarazioni del coimputato YYY, avessero come destinatario proprio il nostro paese;

ed allora se i fatti oggetto dei due diversi giudizi non sono i medesimi e se l'Italia, in conformità dell'art. 55 della Convenzione ha stabilito che l'art. 54 che enuncia il principio del "ne bis in idem" non si applica quando i fatti siano stati commessi in tutto o in parte in Italia, la istanza formulata dal P.G. non può essere accolta;

**P.Q.M.**

Respinge l'istanza del P.G. • Si comunichi

Firenze; 23/5- 15/07/2022

**II** Presidente est.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ruffini', written in a cursive style.